

## **Allegato D**

### **CITTA' DI BIELLA PROVINCIA DI BIELLA**

#### **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E ..... PER LA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN STRADA BARAZZA - BIELLA PAVIGNANO E DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA ANNESSO ALLA SCUOLA ELEMENTARE "C. CROSA" DI PIAZZA XXV APRILE A CHIAVAZZA**

\*\*\*\*\*  
REPERTORIO N.

L'anno duemilaquindici, il giorno ..... del mese di ..... in Biella.

#### **TRA I SIGNORI:**

- ..... che interviene al presente atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA nella sua qualità di .....

e

- .....

Vista la Determina Sp n. 661 del 04/09/2015 con la quale si approva l'Avviso pubblico finalizzato all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Strada Barazza - Biella Pavignano e del Campo di calcio annesso alla scuola elementare "C. Crosa" di Piazza XXV Aprile a Chiavazza.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA:**

##### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Il COMUNE DI BIELLA "Concedente", concede a ....., d'ora in poi definito anche "Concessionario", che accetta, per la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula del presente atto, con eventuale proroga di ulteriori anni 3 (tre), la gestione dell'impianto sportivo comunale sito in strada Barazza – Biella Pavignano e, in orario extrascolastico, del Campo di calcio annesso alla scuola elementare "C. Crosa" di Piazza XXV Aprile a Chiavazza e relativa area di pertinenza come da planimetria allegata con l'osservanza delle clausole qui di seguito elencate.

##### **Art. 2 – Finalità**

Lo scopo della concessione consiste nella gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Strada Barazza - Biella Pavignano e del Campo di calcio annesso alla scuola elementare "C. Crosa" di Piazza XXV Aprile a Chiavazza per le finalità sportive e sociali che il Concessionario è tenuto a perseguire.

Gli impianti sportivi concessi sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, quali l'attività sportiva per i giovani e per le scuole, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza. E' vietata tassativamente ogni altra destinazione degli impianti sportivi.

La gestione degli impianti deve essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere alla integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura, del rispetto per l'ambiente e per la cosa pubblica.

### **Art. 3 – Testimoniale di stato**

Gli impianti sportivi e le attrezzature concessi sono quelli descritti nei Testimoniali di Stato e nelle planimetrie allegate (Allegati A e B).

### **Art. 4 – Oneri a carico del Concessionario**

Il Concessionario si impegna esplicitamente e si obbliga a:

- a) prendere in consegna gli impianti sportivi nelle condizioni attuali ed osservare la massima diligenza nel servirsene, per l'uso determinato dalla presente convenzione;
- b) prendere in carico apertura e chiusura, pulizia, custodia degli impianti e relative pertinenze e quant'altro necessario per il normale utilizzo e la buona tenuta degli impianti, di tutti i servizi annessi, presenti e futuri;
- c) volturare a proprio nome i contatori e relativi contratti dell'impianto sportivo comunale sito in strada Barazza – Biella Pavignano (utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, ecc.) entro il termine fissato per la stipula della presente convenzione nonché il pagamento dei costi afferenti alle varie utenze;
- d) rispondere della perdita di materiale accessorio, dell'avaria o di guasti agli impianti, anche se cagionati da persone non facenti parte del Concessionario ammesse all'uso o godimento delle cose;
- e) provvedere allo sgombero dalla neve dei percorsi di accesso agli impianti nonché il trattamento con sale in quantità idonea al fine di prevenire il formarsi del ghiaccio;
- e) dotarsi del materiale di pronto soccorso previsto dalla normativa vigente;
- f) dotare gli impianti sportivi, entro e non oltre il 1° gennaio 2016, di defibrillatore semiautomatico ed occuparsi della manutenzione e dell'uso dello stesso, in base al Decreto del 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”;
- g) effettuare gli interventi di disinfestazione e derattizzazione, se necessario;
- h) effettuare presso l'impianto sportivo comunale sito in strada Barazza – Biella Pavignano il controllo periodico degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti negli impianti, come da normativa vigente;
- i) individuare il personale addetto antincendio in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
- j) acquisire per ogni manifestazione sportiva o di pubblico spettacolo, là dove richiesto, tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente;
- k) rispettare la normativa in merito al piano di sicurezza ed evacuazione, da predisporre a cura del Concessionario, nonché garantire la presenza di adeguato numero di addetti antincendio, specificatamente formati, in occasione di tutte le manifestazioni con presenza di pubblico, nel numero indicato dal suddetto piano di emergenza ed evacuazione;
- l) individuare un Responsabile della Sicurezza degli Impianti Sportivi (Direttore dell'impianto). Tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune di Biella ed alle autorità competenti;
- m) riconsegnare gli impianti nel medesimo stato in cui sono stati assunti in godimento;

- n) sostituire o ripristinare a proprie spese quelle parti od accessori che al momento dello scioglimento della presente convenzione non si presentassero nelle condizioni di cui al precedente capoverso;
- o) provvedere alla richiesta alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la periodica concessione dell'omologazione del campo da gioco dell'impianto sportivo comunale sito in strada Barazza – Biella Pavignano, sostenendo i relativi oneri.

#### **Art. 5 – Oneri del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione comunale**

Il Concessionario si impegna verso il Comune di Biella:

- a) a consentire per non più di 10 (dieci) giorni complessivi in ciascun anno solare, all'utilizzo gratuito di ciascuno dei campi da gioco per tenervi qualsiasi pubblica manifestazione o cerimonia indetta dall'Amministrazione stessa, il tutto in armonia con le esigenze e gli impegni del Concessionario, e con preavviso di dieci giorni.
- b) l'Amministrazione comunale in casi straordinari potrà utilizzare direttamente o indirettamente gli impianti senza preavviso;
- c) a fornire la necessaria assistenza gratuita al Comune nelle occasioni di sua diretta utilizzazione degli impianti;
- d) a consentire l'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo comunale sito in strada Barazza – Biella Pavignano da parte delle scuole, per un massimo di 25 (venticinque) ore settimanali, in orari da concordare.

Per l'utilizzo dell'Impianto sportivo comunale sito in strada Barazza – Biella Pavignano, comprensivo di spogliatoi e docce, il Concessionario è autorizzato ad applicare le seguenti tariffe:

*in orario diurno:*

- per allenamenti: Euro 20,00= per ogni ora;
- per partite di campionato o amichevoli: Euro 100,00= per partita.

*in orario notturno:*

- per allenamenti: Euro 30,00= per ogni ora;
- per partite di campionato o amichevoli: Euro 200,00= per partita.

Per l'utilizzo dell'Impianto sportivo comunale Campo di calcio in erba sintetica annesso alla scuola elementare “C. Crosa” di Piazza XXV Aprile a Chiavazza, il Concessionario è autorizzato ad applicare le seguenti tariffe:

- per allenamenti: Euro 30,00= per ogni ora;

Le tariffe potranno essere riviste annualmente di comune accordo fra il Concedente e il Concessionario.

#### **Art. 6 – Esigenze straordinarie dell'Amministrazione comunale**

L'Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità temporanea di quanto forma oggetto della presente convenzione, per tutte quelle esigenze di carattere straordinario che potranno verificarsi nel corso della concessione.

Se nel corso della concessione gli impianti dovessero necessitare di riparazioni da eseguirsi a cura del COMUNE DI BIELLA e se tali lavori non potessero differirsi a periodi in cui non si effettui l'attività sportiva del Concessionario, quest'ultimo dovrà tollerare l'esecuzione delle opere, anche

quando comportino privazione del godimento degli impianti concessi, senza che tale limitazione determini, qualunque sia la durata, diritto ad indennizzo.

#### **Art. 7 – Oneri a carico dell'Amministrazione comunale**

Sono a carico del COMUNE DI BIELLA le opere di carattere straordinario esclusivamente concernenti la trasformazione degli impianti.

Non sono da considerarsi straordinari gli interventi conseguenti la mancata esecuzione di riparazioni o di manutenzione ordinaria programmata, la manutenzione straordinaria per vetustà, a carico del Concessionario.

#### **Art. 8 – Disciplina delle manutenzioni a carico del Concessionario**

Sono a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi programmati, per conservare gli impianti sportivi, oltre che a quelli previsti per la riparazione sui guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature;
- b) la manutenzione ordinaria del terreno di gioco e delle relative pertinenze: spogliatoi e locali annessi, tribuna, recinzioni, aree esterne, etc

come di seguito indicato:

#### **Impianto sportivo comunale sito in strada Barazza – Biella Pavignano:**

- Concimazione del manto erboso n. 4 (quattro) volte l'anno a partire dal mese di marzo;
- diserbo selettivo e trattamento fungicida n. 3 (tre) volte l'anno a partire dal mese di marzo;
- carotatura n. 1 (una) volta l'anno a partire dalla stagione primaverile;
- semina e livellamento con aggiunta di terriccio in primavera;
- rinzollatura secondo la necessità;
- irrigazione secondo la necessità e manutenzione impianto di irrigazione;
- taglio periodico del manto erboso secondo la necessità;
- verniciatura periodica dei paletti di ferro;
- misurazione del rettangolo di gioco per tracciatura delle linee;
- tracciatura del campo da gioco;
- sostituzione lampade impianto illuminazione;
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.;
- riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, riparazione della copertura;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie quali vetrate, infissi e serramenti;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- interventi periodici impianto elettrico, compresa la sostituzione di parte delle apparecchiature non funzionanti per usura;
- interventi periodici impianto termico e relativa caldaia, compresa la sostituzione di parte delle apparecchiature non funzionanti per usura;
- interventi periodici impianto idrico, compresa la sostituzione di parte delle apparecchiature non funzionanti per usura.

**Campo di calcio annesso alla scuola elementare “C. Crosa” di Piazza XXV Aprile a Chiavazza:**

- a) pulizia e taglio dell'erba nell'area di pertinenza, indicata in planimetria ove ubicato il campo di calcio.
- b) la manutenzione ordinaria del campo è da eseguirsi settimanalmente da personale adeguatamente istruito per realizzare i seguenti interventi:
- c) controllo e rimozione dello sporco al fine di prevenire possibili danni alla superficie sintetica.
- d) spazzolatura del terreno di gioco, eseguendo le operazioni con apposita attrezzatura (trattorino in dotazione).
- e) manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale sostituzione in caso di guasto/usura dell'attrezzatura in dotazione indicata nel testimoniale di stato.
- f) controllo e pulizia dei canali di scolo ed in particolare dei collegamenti tra canalette e pozzetti per garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche dal campo.
- g) controllo ed eventuale “ricarica” di InfillPro Geo nelle aree maggiormente sfruttate (in genere identificate nei dischetti del calcio di rigore e zona del portiere – fascia del centro campo)
- h) irrigazione: a seconda delle condizioni climatiche, temperature molto elevate e/o assenza di precipitazioni, il campo va bagnato per consentire il mantenimento dell'umidità idonea atta a garantire le caratteristiche fisico – meccaniche e a garantire le prestazioni di gioco. La bagnatura deve essere fatta in modo omogeneo su tutta la superficie del campo per una durata totale compresa tra i 15 e i 20 minuti ed è consigliata anche dopo gli interventi di manutenzione, per il corretto assestamento.
- i) rimozione della neve. La neve ed il ghiaccio non danneggiano le pavimentazioni in erba sintetica. Come norma generale, attendere che la neve (o il gelo) si scioglia, senza alcuna assistenza esterna. Tuttavia, se fosse necessario rimuovere la neve o il ghiaccio, perché abbiano luogo le attività programmate seguire i seguenti accorgimenti:
  - rimuovere la neve poco prima che venga utilizzato il campo da gioco, riducendo così la possibilità che la neve si accumuli e si riduca al minimo il pericolo che si formi gelo in presenza di basse temperature.
  - non utilizzare attrezzi in metallo o di qualsiasi altro materiale rigido.
  - è consigliato l'utilizzo di turbine spalaneve manuali o a trazione meccanica a condizione che abbiano una protezione inferiore, che verrà preventivamente regolata ad un'altezza di circa 2 cm. Al di sopra dei filamenti del manto artificiale.
  - nel caso di impiego di turbine abbinate a mezzi a trazione meccanica è opportuno che questi ultimi siano dotati di gomme garden ed avere un peso massimo compreso del peso della turbina di 12/13 quintali.
  - le attrezzature devono essere utilizzate da personale qualificato.
  - sono assolutamente vietate attrezzature con pneumatici dentati o chiodati e di peso superiore a 15 quintali.
  - non posizionare teloni sopra il campo da gioco durante i periodi di gelo. A causa della condensa, i teloni possono congelarsi attaccandosi all'erba sintetica, pertanto sarà più difficile rimuoverli prima di un evento sportivo programmato.
- j) rimozione del ghiaccio: in determinati casi sarà necessario passare un rullo di gomma sul campo da gioco per rompere il ghiaccio. In casi estremi, solo se necessario, distribuire sale antigelo (solo cloruro di sodio) in piccole quantità ossia circa 0,5 kg/mq (secondo la regola

generale, la quantità può variare in funzione dello spessore dello strato di ghiaccio e della temperatura ambientale). Dopo aver distribuito il sale antigelo attendere il naturale scioglimento del ghiaccio.

- k) macchie: la maggior parte delle “macchie” possono essere eliminate con acqua o con acqua e sapone. E’ importante agire con rapidità. E’ più facile eliminare una macchia fresca che una asciutta e indurita. Rimuovere rapidamente qualsiasi residuo solido per mezzo di un attrezzo tipo spatola e ricorrendo a salviette di carta assorbente per rimuovere i liquidi.

Le normali macchie possono essere rimosse con:

- spazzolatura del residuo con una macchina spazzolatrice a fibre dure (sintetiche).
- pulizia dell’area interessata con acqua e sapone.
- risciacquo dell’area interessata con acqua abbondante, al fine di rimuovere qualsiasi residuo di sapone.

Chewing-gum e caramelle: non utilizzare ghiaccio secco – contattare Ufficio Tecnico Comunale.

- l) per il corretto uso del campo da gioco:

- vietare l’utilizzo di tacchetti non regolamentari o scarpe chiodate da atletica e scarpe con suola piatta.
- mantenere la superficie pulita.
- non transitare con veicoli o macchine pesanti sopra l’erba.
- non lasciare per molto tempo materiali pesanti sopra il tappeto erboso.
- -non coprire parti di manto con teli che possono accumulare calore.
- non gettare sigarette accese o qualsiasi tipo di prodotto infiammabile.
- non utilizzare prodotti per la marcatura delle linee sul campo da gioco, utilizzati per campi di erba naturale, come ad es. gesso, vernice spray o qualsiasi altro prodotto chimico che possa aggredire il polietilene (utilizzare solo prodotti specifici).
- imporre il divieto categorico di fumare nel recinto di gioco.
- vietare l’utilizzo di fuochi artificiali.

- m) utilizzo per scopi extra sportivi: i campi da gioco in erba sintetica di ultima generazione sono stati concepiti come spazi per il gioco del calcio, ma possono anche essere utilizzati (come spazi sportivi multiuso) per varie attività sportive, come ad esempio l’educazione fisica scolastica, la preparazione fisica di sportivi di altre discipline, le attività sportivo/ricreative per tutte le età. E’ comunque necessario contattare l’Ufficio Tecnico Comunale prima di autorizzare eventi che non siano strettamente legati alla disciplina sportiva prevista. Qualora il manto di erba sintetica non sia utilizzato in maniera appropriata, gli eventuali danni prodotti non sono coperti dalla garanzia.

- n) l’uso di automezzi: i campi in erba sintetica sono studiati per permettere ai mezzi di trasporto di passare sulla superficie senza provocare danni alla superficie stessa, purché siano rispettate le seguenti raccomandazioni:

- la struttura è in grado di sostenere 2.5 kg/cmq. I mezzi che possono passare sul campo non dovranno superare questo peso;
- solo i mezzi dotati di pneumatici da erba possono essere guidati direttamente sulla superficie del campo;
- sono ammessi solo veicoli lenti;
- non sono ammesse improvvise e brusche frenate;
- si devono evitare improvvise accelerazioni delle ruote, specialmente su superfici umide;
- le ruote del mezzo devono essere pulite per evitare di lasciare fango e sporco sul manto;

- prima dell'utilizzo verificare che i mezzi non abbiano perdite di olio o di liquido idraulico;
  - per evitare il danneggiamento dei materiali da intasamento e del sottofondo si deve evitare di utilizzare i mezzi sul campo quando è bagnato.
- o) la parte di terreno lungo il muro di recinzione posto a sud del campo di calcio è solamente pedonabile per la presenza di vasca di riserva dell'acqua di irrigazione.

### **Per entrambi gli impianti sportivi**

- a) Per manutenzione straordinaria si intende la sostituzione completa di elementi costruttivi, di apparecchiature e/o impianti divenuti obsoleti e non più a norma per vetustà. Lo scopo è quello di conservare all'ordinario stato di conservazione l'impianto di proprietà pubblica.
- a. La necessità dell'intervento di manutenzione straordinaria deve essere per tempo segnalata al Concedente e in contraddittorio si procederà alla definizione dell'intervento e all'attribuzione della sua competenza.
- b) Il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente un **Quaderno delle Manutenzioni**, dove dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria eseguite negli impianti sportivi. Entro il mese di marzo dell'anno successivo il Concessionario dovrà altresì trasmettere all'Amministrazione comunale una relazione dettagliata (Rendiconto) sulla situazione degli impianti, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nell'anno precedente.
- c) Il Concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente le eventuali avarie, guasti o rotture, anche se i ripristini sono a suo carico, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.
- d) Il Concessionario dovrà comunicare al Comune di Biella i nominativi delle Ditte che svolgono la manutenzione degli impianti elettrico, idrico, termico e dell'immobile.

### **Art. 9 - Corrispettivo di gestione**

Il Concedente si impegna a corrispondere, a parziale rimborso delle spese, un corrispettivo di gestione di Euro ..... IVA esclusa, per ogni anno solare di durata della concessione.

Il contributo verrà erogato in rate semestrali posticipate.

Per la sola prima rata, il corrispettivo verrà erogato per il periodo 2015 in una rata posticipata.

Il Concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata "Rendiconto" della gestione relativa all'anno solare precedente, come specificato all'art. 10 - Rendiconto.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale non procederà all'erogazione del corrispettivo di gestione, primo semestre, fino a quando non verrà presentato il "Rendiconto".

### **Art. 10 – Rendiconto**

Per Rendiconto si intende una relazione dettagliata dell'anno solare appena trascorso, comprendente i seguenti dati:

- numero di associazioni che utilizzano gli impianti sportivi e ore loro riservate;
- ore di utilizzo da parte del Concessionario;
- iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- bilancio consuntivo di gestione degli impianti affidati che dovrà comprendere anche:

- a) introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati agli impianti, apporti derivati dai servizi di supporto;
- b) Interventi effettuati di manutenzione ordinaria (vedi Art. 8 lettera c – Quaderno delle manutenzioni);

#### **Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna altresì a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni. Le fatture, pertanto, dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario dedicato sul quale dovranno essere accreditate le somme. Qualsiasi variazione apportata a tale conto corrente dovrà essere comunicata - specificando i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali il contratto si intenderà risolto. Il Concessionario si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

#### **Art. 12 - Migliorie**

Il Concessionario è tenuto a realizzare il Progetto di gestione e il Progetto sportivo presentati in sede di offerta, con le tempistiche indicate.

Tutte le attrezzature e gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria migliorativa apportati nell'ambito del Progetto di gestione diventeranno, a conclusione della concessione degli impianti sportivi, di proprietà del Comune di Biella e il Concessionario non potrà in alcun modo pretenderne la restituzione o il rimborso.

Nessuna nuova opera o modifica degli impianti potrà essere realizzata da parte del Concessionario nel periodo di durata della presente, senza il benestare scritto del Comune di Biella.

#### **Art. 13 - Penalità**

Il Concessionario ha l'obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e quanto contenuto nella convenzione. Ove non rispetti in tutto o in parte tali obblighi, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente atto, oltre a incorrere nella possibilità di decadenza, al Concessionario verranno applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria e/o programmati: € 500,00.=
- b) mancata effettuazione servizio di pulizia:
  - area sportiva: € 400,00=
  - area di pertinenza: € 400,00=
  - locali interni, spogliatoi, servizi igienici, etc: € 400,00=
- c) mancato rispetto della custodia: € 300,00=
- d) mancato rispetto applicazione tariffe: € 300,00=
- e) mancato rispetto del cronoprogramma relativo alle opere di miglioria presentate in sede di gara: € 500,00=
- f) mancata segnalazione interventi straordinari: € 300,00=
- g) mancata esecuzione interventi straordinari: € 500,00=



Per l'inosservanza di altri obblighi contrattuali non espressamente previsti nei punti precedenti, si applicherà una penale in base alla gravità dell'inadempimento.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, mediante raccomandata A/R, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il Comune procederà al recupero della penale mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di gestione. In subordine, le penalità potranno essere applicate mediante incameramento della Garanzia Fidejussoria di cui all'Art. 17, che dovrà essere tempestivamente reintegrata dal Concessionario.

#### **Art. 14 – Spazi pubblicitari**

Il Concessionario è autorizzato a gestire tutti gli spazi pubblicitari all'interno degli impianti in concessione, nel rispetto delle norme in materia.

#### **Art. 15 - Responsabilità**

- a) Il Concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e/o collaboratori e con i terzi;
- b) Il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. E' responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone, animali e cose a seguito dell'uso degli impianti, sollevando quindi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione. Il Comune di Biella è tenuto inoltre indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dall'inosservanza, da parte del Concessionario e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati o appaltatori, delle norme legislative e regolamenti che comunque presiedono l'agibilità, l'esercizio e la gestione degli impianti;
- c) La responsabilità per danni agli impianti oggetto di convenzione e in particolare per il caso di incendio, esplosione, atti vandalici, nonché per danni alle persone, animali e cose sarà a carico del Concessionario che si impegna a stipulare apposita ed idonea **polizza assicurativa All Risk** con un massimale unico non inferiore a **€ 5.000.000,00=(cinquemilioni/00)** per sinistro e per persona, da presentarsi prima della sottoscrizione della presente scrittura e comunque prima della consegna anticipata degli impianti, per un periodo pari alla durata della concessione, a copertura di qualsiasi evento dannoso che dovesse verificarsi durante l'esercizio negli impianti sportivi, all'interno o comunque nell'ambito degli stessi e delle loro pertinenze, compresi i danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, anche per colpa grave o dolo. Deve essere inoltre prevista la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a Terzi che al personale dipendente della ditta durante lo svolgimento del servizio;
- d) I predetti massimali dovranno essere adeguati dal Concessionario a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale;
- e) Resta in ogni caso esclusa ogni forma di responsabilità dell'Amministrazione Comunale verso i terzi danneggiati o i frequentatori degli impianti per i danni da essi subiti (o provocati).
- f) Il Concessionario si impegna ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri soci e collaboratori in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, assumendo gli oneri relativi.

### **Art. 16 – Diritto di vigilanza**

Il Concessionario riconosce al Comune di Biella il diritto di vigilanza sull'esercizio della concessione, nonché sull'osservanza di quanto stabilito nella presente. A tal fine l'Amministrazione comunale potrà eseguire, in qualsiasi momento, le verifiche ed i controlli necessari ed in tal senso il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a consentire il libero accesso agli impianti al personale comunale.

### **Art. 17 – Garanzie**

A garanzia dell'esatta osservanza di tutte le clausole della presente convenzione il Concessionario è tenuto a prestare una cauzione di **Euro 5.000,00** (Cinquemila/00) a favore del Comune di Biella, mediante polizza fidejussoria n. .... emessa in data ..... da ..... agenzia di ....., valevole 180 giorni successivi alla scadenza della presente convenzione, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, per il cui svincolo dovrà essere richiesta autorizzazione esplicita all'Amministrazione Comunale.

Su tale polizza fidejussoria l'Ente avrà diritto di rivalersi per le penali e per ogni danno che venisse a derivargli a seguito dell'inosservanza, per dolo o colpa anche lieve, delle condizioni pattuite, senza pregiudizio dei maggiori diritti che eventualmente potessero competere al Comune stesso.

Il Concedente non procederà allo svincolo della cauzione prima di 180 giorni dalla data di scadenza della stessa, previa verifica da parte dei Tecnici Comunali di eventuali inadempimenti e/o pendenze.

### **Art. 18 – Riconsegna degli impianti sportivi**

In ogni caso di decadenza dell'atto di concessione o di sua revoca o comunque di anticipata risoluzione così come al termine della scadenza naturale, gli impianti sportivi affidati in gestione dovranno essere riconsegnati dal Concessionario al Comune di Biella perfettamente funzionanti ed in normali condizioni d'uso.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario con detrazione dal deposito cauzionale.

### **Art. 19 – Foro competente**

Relativamente a tutto quanto stabilito dalla presente convenzione, per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune di Biella e il Concessionario, il Foro esclusivo e competente è quello di Biella.

In ogni caso, unico Foro esclusivo e competente sarà quello di Biella.

### **Art. 20 – Disposizioni finali**

Il presente contratto NON è cedibile a terzi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, viene fatto riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le spese relative al contratto, alla sua registrazione ed ogni altra inerente e conseguente, saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Il presente contratto NON è cedibile a terzi.

- Allegato A: Testimoniale di stato e Planimetria e immagini dell'impianto sportivo comunale sito in strada Barazza – Biella Pavignano
- Allegato B: Testimoniale di stato, Planimetria e immagini del Campo di calcio annesso alla scuola elementare "C. Crosa" di Piazza XXV Aprile a Chiavazza e relativa area di pertinenza

Letto, confermato e sottoscritto.

P. Il Concessionario

---

P. Il Comune di Biella

---